



COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE
MUNICIPIO

ORDINANZA MUNICIPALE
SULL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE



COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE MUNICIPIO

II MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE

con risoluzione municipale n. 926 del 19 luglio 2010

richiamati:

- gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale e l'articolo 44 del relativo Regolamento d'applicazione;
- la Legge del 25 giugno 2001 sull'esercizio della prostituzione, in particolare l'art. 3 cpv 2;

nonché ogni altra norma in concreto applicabile, emana la seguente Ordinanza intesa a disciplinare le varie tematiche coinvolte nell'esercizio dell'attività di prostituzione sul territorio comunale.

Articolo 1	Campo di applicazione
-------------------	------------------------------

La presente Ordinanza disciplina l'esercizio della prostituzione su tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Arbedo-Castione.

Articolo 2	Definizione e principi
-------------------	-------------------------------

Per la definizione di prostituzione, di esercizio della prostituzione e di attività ad essa correlate, in seguito definite come attività di prostituzione, si richiamano le norme della Legge cantonale sull'esercizio della prostituzione.

L'attività della prostituzione é riconosciuta come molesta per l'ordine e la quiete pubblica e può essere esercitata unicamente in specifiche zone del Comune, definite come idonee dalla pianificazione locale.

A titolo provvisorio, in attesa dell'adozione di una specifica norma di Piano regolatore, la zona idonea é definita dal Municipio, ritenuto che non é comunque ed in ogni caso ammessa entro un raggio di 300 metri dalle seguenti strutture-edifici: scuole di ogni genere, chiese e altri luoghi di culto, parchi giochi e Centri sportivi.

L'attività della prostituzione pone inoltre diversi problemi d'incasso dei tributi fiscali dovuti dai diversi attori coinvolti, a pregiudizio dei diritti del fisco.

Articolo 3	Divieti - Permessi
-------------------	---------------------------

L'attività di prostituzione é vietata su suolo pubblico. Essa é invece ammessa in edifici e strutture private a ciò specificatamente ed esclusivamente adibite, in seguito definiti come postriboli, previo sottoscrizione di una convenzione ai sensi dell'art. 6 della presente Ordinanza.



COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE MUNICIPIO

Articolo 4 **Definizione di postribolo**

Il postribolo é quindi quello stabile o struttura privata che prevede vani, locati o sublocati, dove é svolta l'attività di prostituzione.

Il postribolo é gestito da un responsabile che deve essere una persona fisica.

Il responsabile del postribolo deve comunicare al Servizio comunale del controllo abitanti ed attività economiche, i dati personali di chi esercita l'attività di prostituzione nella struttura che gestisce. La notifica deve avvenire, al più tardi, il giorno precedente l'inizio dell'attività e il giorno stesso in cui cesserà.

Articolo 5 **Orari di apertura del postribolo**

Considerata la particolare natura di questa attività, l'orario di apertura del postribolo é ammessa tra le 09.00 e le 03.00.

Restano in ogni modo applicabili i disposti comunali sulla repressione dei rumori molesti ed inutili.

Articolo 6 **Condizioni d'esercizio del postribolo**

L'esercizio di un postribolo é subordinato alla sottoscrizione di una "convenzione d'esercizio" tra il Municipio, da una parte, e per l'altra parte il responsabile del postribolo e il proprietario dell'immobile, responsabili in via solidale tra di loro.

La convenzione ha validità annuale e deve essere sottoscritta dalle parti entro l'inizio dell'anno a cui si riferisce, rispettivamente il primo giorno del mese d'inizio dell'attività del postribolo.

Nella convenzione saranno disciplinati in particolare:

- L'orario di apertura del postribolo.
- L'indicazione dell'uso previsto dei diversi vani che compongono l'immobile o struttura (camere, servizi, uffici, ecc.) adibita a postribolo.
- I dati di riferimento del personale operante nel postribolo con l'indicazione della funzione ricoperta (obbligatoria quella di responsabile dell'attività e quella di responsabile della sicurezza).
- L'impegno a permettere alle forze pubbliche di polizia e/o all'autorità federale, cantonale e comunale, senza limitazione di alcun genere, la possibilità di controllo ed ispezione di tutti i vani dello stabile o struttura, indipendentemente dall'uso previsto dei medesimi.
La controparte privata, indicherà il o i nominativi delle persone fisiche validamente autorizzate a rappresentarli per tali evenienze;

